



**Fondo Comuni Confinanti (L. 23 Dicembre 2009, n.191 e s.m.i.) Progetto strategico finanziato “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”. CUP assegnato al progetto: H56J17000490001**

**Azione 1.3b “Interventi di controllo e ricostruzione di parte dei bivacchi in quota obsoleti e pericolosi” – Interventi straordinari di sostituzione e ammodernamento dei bivacchi alpini in condizioni di particolare necessità o dismessi/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi.**

**Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per interventi sui bivacchi fissi alpini. (L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2 lett. d).**

### **I – Finalità.**

La Regione del Veneto, tramite la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in qualità di soggetto attuatore del progetto strategico finanziato con il Fondo Comuni Confinanti “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”, concede contributi in conto capitale, per interventi a favore di bivacchi alpini in quota siti nei territori delle aree di confine della provincia di Belluno, per riqualificare parte delle piccole strutture turistico/emergenziali di alta montagna, come definite dalla L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2, con priorità agli interventi di ripristino o sostituzione delle strutture e delle infrastrutture in condizioni di particolare necessità o dismesse/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni dovuti a eventi meteo/calamitosi.

### **II – Importo messo a bando**

L’importo di contributo complessivo massimo messo a bando con il presente provvedimento è di Euro 120.000,00.

### **III – Beneficiari del contributo**

1. Beneficiari dei contributi sono:

- i proprietari dei bivacchi fissi alpini siti nel territorio della Regione Veneto, di cui alla L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2, lett. d) e cioè le strutture territoriali del Club Alpino Italiano, quali sezioni locali, raggruppamenti regionali e provinciali;



- i concessionari o incaricati della gestione da parte dei proprietari dei bivacchi di cui sopra.

#### **IV – Oggetto del contributo**

1. Oggetto del contributo sono i bivacchi alpini, così come definiti dall'articolo 27, comma 2, lett. d) della L.R.14 giugno 2013 n.11, siti nel territorio della Regione Veneto, provincia di Belluno, o nei 15 comuni cosiddetti di confine ( Arsiè, Auronzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Feltre, Gosaldo, Lamon, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Sovramonte, Taibon Agordino e Voltago Agordino) o nei 25 comuni ad essi contigui (S. Nicolò Comelico, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore, Colle S. Lucia, Alleghe, Val di Zoldo, S. Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Cencenighe Agordino, Agordo, Rivamonte Agordino, Sedico, Sospirolo, S. Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Lentiai, Pedavena, Fonzaso, Seren del Grappa, Quero/Vas) o ubicati a breve distanza ( inferiore a 1 km) dal territorio dei comuni contigui, ma strategici perché in prossimità delle Alte Vie delle Dolomiti ( n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ).

#### **V – Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili al contributo i seguenti interventi:

- a) Manutenzione straordinaria a strutture ed impianti in condizioni di particolare necessità o dismessi/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- b) Realizzazione e messa in opera nuovo manufatto in sostituzione di un bivacco fisso alpino preesistente dismesso o inagibile causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- c) Acquisto, installazione e garanzia di manutenzione per almeno i primi 3 anni di pannelli fotovoltaici e/o mini impianto eolico che garantiscano la fornitura di energia elettrica per una dotazione minima di sicurezza.
- d) Acquisto, installazione e garanzia di manutenzione per almeno i primi 3 anni di attrezzature per le telecomunicazioni quali sistemi per collegamento dati in banda larga e apparecchiature radio e telefoniche, tali da consentire collegamenti con le stazioni di soccorso alpino e organi di pronto intervento.
- e) Acquisto, installazione e garanzia di manutenzione per almeno i primi 3 anni di apparati tecnologici con funzione di informazione/promozione turistica quali webcam e stazioni meteo.
- f) Acquisto, installazione e garanzia di manutenzione per almeno i primi 3 anni di sistemi di protezione da fulmini.
- g) Acquisto ed installazione arredo di base interno.



## VI – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per opere e impianti: edili, impiantistiche, tecnologiche.
- b) Spese per acquisti di arredi di cui alla tipologia g) del capitolo precedente.
- c) Spese per acquisti di altre forniture connesse alle tipologie di interventi previste al capitolo precedente.
- d) Trasporto in quota dei materiali e del personale di cantiere, necessari alla realizzazione delle opere.
- e) IVA, se non recuperabile dal beneficiario finale del contributo.
- f) Spese tecniche relative a progettazione, piani di sicurezza, direzione lavori, valutazione di incidenza ambientale, collaudi, etc in misura non superiore al 10% dell'ammontare complessivo del costo dell'intervento.

2. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
- b) Spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o che sarà liquidabile, per i danni subiti dal bivacco.
- c) Qualsiasi spesa non supportata da giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, quali lavori in economia.
- d) Ogni altra spesa non elencata al punto VI 1.

## VII– Limiti di spesa ammissibile e misura del contributo

- a) Per la realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili il relativo contributo in conto capitale è concedibile nei limiti delle risorse disponibili nella misura del cento per cento dei costi ritenuti ammissibili.
- b) L'entità del contributo massimo concedibile è pari ad un importo di Euro 30.000,00.
- c) Non sono ammesse domande di contributo che prevedano una spesa complessiva inferiore ad Euro 10.000,00 .
- d) Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni.
- e) Il contributo è assoggettato al regime sugli aiuti “de minimis”, previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

## VIII – Vincolo di destinazione



1. Il bivacco alpino oggetto dell'intervento dovrà mantenere la destinazione d'uso per il riparo e la sicurezza dei frequentatori dell'alta montagna e per il soccorso alpino, per sette anni dalla conclusione degli interventi oggetto di contributo, a pena di revoca del contributo stesso.

## IX – Criteri di priorità

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili, agli interventi proposti verranno assegnati i seguenti punteggi, secondo le categorie dichiarate e ritenute di appartenenza tra le seguenti:

1. Realizzazione e messa in opera nuovo manufatto in sostituzione di un bivacco fisso alpino preesistente dismesso o inagibile causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici 4
2. Manutenzione straordinaria a strutture in condizioni di particolare necessità causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici 3
3. Installazione nuovi impianti elettrici, telefonici, telematici, fotovoltaici, radiofonici, minieolici, sistemi di protezione fulmini 2
4. Manutenzione straordinaria a preesistenti impianti elettrici, telefonici, telematici, fotovoltaici, radiofonici, minieolici, sistemi di protezione fulmini 1
5. Acquisto ed installazione arredo di base interno 2
6. Bivacco ubicato in comune confinante 2
7. Bivacco ubicato in comune contiguo 1
8. Bivacco in prossimità di Alte Vie (n.1-2-3-4-5-6) 2
9. Bivacco ubicato oltre i 2500 metri s.l.m. 2
10. Livello di cantierabilità dell'intervento (possesto di conformità edilizia e urbanistica, permessi, pareri e ogni atto di assenso richiesto dalle leggi vigenti) 2



**11. Rapidità nella realizzazione delle spese, comprensiva della rendicontazione relativa all'intervento finanziato entro il 2020**

A parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza, considerati in ordine di importanza decrescente:

- importo di spesa maggiore del progetto;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

**X – Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo, una per un solo bivacco alpino, corredata di tutta la documentazione indicata dal presente bando, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata, pena la sua esclusione, entro le ore 13.00 del 30 settembre 2020, con invio esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo PEC regionale:

- [entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it)

La domanda di contributo e gli allegati a corredo della stessa, dovranno avere come oggetto la seguente dicitura : “ BANDO BIVACCHI ALPINI 2020”.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da realizzare, sottoscritta dal richiedente e/o dal tecnico abilitato incaricato, comprensiva di:
  - documentazione fotografica che evidenzi lo stato attuale del bivacco o dell'impianto/apparecchiatura da sostituire o manutenzionare;
  - preventivi di spesa con eventuale computo metrico, nei quali siano indicati il costo complessivo dell'intervento, l'importo delle spese tecniche e l'I.V.A.;
- b) dichiarazione del richiedente con l'indicazione delle date presunte di inizio e fine lavori;
- c) copia del documento d'identità del richiedente il contributo, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 2000;

**XI – Istruttoria e criteri di ammissione**

1. Successivamente alla presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, la Regione Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali provvederà a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute.



2. Entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali predisporrà il provvedimento di approvazione della graduatoria delle istanze pervenute, nonché provvederà all'individuazione delle istanze finanziabili, sulla base dei criteri di priorità e precedenza individuati dal presente bando; inoltre con lo stesso provvedimento verrà assunto l'impegno a favore dei beneficiari delle somme disponibili nel bilancio regionale.

Le domande inserite in graduatoria ma non ammesse a finanziamento perché eccedenti le disponibilità finanziarie recate dal presente bando, potranno essere finanziate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2022, secondo l'ordine della graduatoria approvata, qualora si rendessero disponibili eventuali economie in seguito a decadenza, riduzione, economie o rinunce.

## **XII – Modalità di erogazione del contributo**

1. La Regione Veneto procederà all'erogazione del contributo con la seguente modalità:

- erogazione di un acconto, su richiesta del beneficiario, fino alla misura massima del 50% del contributo concesso, in proporzione alle spese sostenute, documentate dalle copie delle fatture, intestate al beneficiario, debitamente quietanzate, relative agli interventi finanziati, da cui risulti che negli originali sia stata apposta la dicitura: "oggetto di contributo ai sensi del decreto n. .... del.....".

- erogazione del saldo, a ultimazione dei lavori, sulla base della presentazione da parte del richiedente della seguente documentazione:

- dichiarazione di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato;
- documentazione fotografica in cui si evidenziano i lavori realizzati ed il confronto con lo stato prima dei lavori;
- relazione finale di sintesi, mediante perizia asseverata giurata oppure redatta secondo le modalità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt.38, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) di un tecnico abilitato (la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal beneficiario finale), per ciascuno degli interventi ammessi al contributo, in cui dovranno essere dettagliati gli interventi/opere realizzati ed i risultati ottenuti, attestando la rispondenza degli stessi al progetto o preventivo ammesso a contributo;
- schema analitico della rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate;



- ove realizzati, certificato/attestazione di regolare funzionamento e conformità alla vigente normativa, per impianti tecnologici;
- copia di tutte le fatture o documentazione fiscale quietanzate.  
Si specifica che per spese debitamente quietanzate si considerano esclusivamente le fatture o documentazione fiscale ad essa assimilabile, comprovate da pagamento mediante il solo strumento del bonifico bancario o postale, oppure ricevuta bancaria.

### **XIII – Termini, proroga e varianti dei lavori**

1. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti entro il termine del 31 dicembre 2022
2. La proroga del termine finale di esecuzione degli interventi ammessi, per un periodo massimo di dodici mesi può essere concessa su preventiva richiesta motivata del beneficiario, esclusivamente comprovante causa di forza maggiore.
3. Il beneficiario, nell'esecuzione dei lavori, può introdurre varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originaria degli interventi ammessi, che vanno preventivamente comunicate alla Regione Veneto, per la conferma dell'agevolazione.

### **XIV – Rinuncia, riduzione e revoca del contributo**

1. Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, che abbia già ricevuto l'erogazione dell'anticipo del contributo, lo stesso dovrà restituire alla Regione Veneto la quota di contributo aumentata degli interessi, secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.
2. Il contributo assegnato è ridotto o revocato con provvedimento motivato, quando si accerti:
  - a) una minore spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
  - b) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
  - c) un'utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
  - d) la mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;
  - e) una modifica della destinazione a bivacco alpino dell'immobile finanziato nei sette anni successivi al provvedimento di concessione delle agevolazioni.



3. La Regione Veneto comunicherà l'avvio del procedimento di riduzione o di revoca al beneficiario, concedendo almeno trenta giorni di tempo per eventuali osservazioni, quindi notifica il relativo provvedimento, nel rispetto delle procedure previste dalla L. 241/1990.

4. Nei casi di riduzione o revoca, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Veneto la quota di contributo, eventualmente ricevuta, aumentata degli interessi, secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.

#### **XV – Disposizioni finali**

1 – Entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, il beneficiario finale dovrà esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriate (minimo 20x10 cm) che indichi il tipo di interventi, l'anno di realizzazione e che gli stessi sono stati realizzati con un contributo concesso dal Fondo Comuni Confinanti.

2 – Il responsabile dell'attuazione del presente Bando è il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia, che ai fini dell'attività istruttoria, verifica e controllo, anche con sopralluoghi diretti in loco, si avvarrà del supporto degli uffici della U.O. Politiche per lo Sviluppo Turistico della Montagna.